



CORTE di APPELLO di CAGLIARI



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE DEL 30 GENNAIO 2016



INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE

ROBERTO SAIEVA



Signor Presidente

Esprimo il mio apprezzamento per la Sua relazione – che ho avuto modo di leggere nella versione completa indirizzata al Presidente della Corte di Cassazione – e rivolgendomi a Lei saluto i magistrati e i funzionari dell'Amministrazione della Giustizia del Distretto.

Un saluto deferente rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nell'anno intercorso dalla sua elezione si è imposto, con l'equilibrio, la misura, la sobrietà, la dignitosa fermezza che emanano da tutta la sua figura, come punto di riferimento di un Paese che non manca di avere bisogno di guide autorevoli.

Saluto altresì con i sensi della massima considerazione il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e il rappresentante dell'Onorevole Ministro della Giustizia, nonché tutte le Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti del libero Foro, quelli degli organi di informazione, che con la loro presenza testimoniano l'attenzione al mondo della Giustizia ed ai suoi problemi e contribuiscono a conferire particolare solennità all'odierna cerimonia.

Saluto ancora le signore e i signori presenti, ringraziandoli della loro partecipazione.

Situazione degli Uffici giudiziari requirenti del Distretto.

Nel periodo al quale è relativo il presente intervento, quello che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, gli Uffici requirenti del Distretto, con riguardo alla copertura delle piante organiche dei magistrati, hanno presentato nel complesso una situazione non sfavorevole. Condizioni di difficoltà si sono registrate presso la Procura della Repubblica di Nuoro, nella quale è progressivamente diminuito il numero dei sostituti, fino a toccare una copertura del 50%, e nella Procura di Lanusei, dove, per tutto il periodo di riferimento, è stato vacante il posto di Procuratore (coperto soltanto dallo scorso 28 settembre). In atto presentano scoperture, peraltro non particolarmente allarmanti, soltanto gli organici dei sostituti delle Procure di Cagliari (2 su 19) e di Nuoro (1 su 6); sono inoltre scoperti i posti di Procuratore della Repubblica di Cagliari, di Sassari e quello di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari; è pure vacante il posto di Avvocato generale in Sassari.

Non è possibile soffermarsi sulle piante organiche giudiziarie, senza evidenziare che è di nuovo all'ordine del giorno, inserita nel più vasto ambito nazionale, la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie della Sardegna. A tal riguardo, è evidente che nelle sedi competenti dovranno essere

coniugate le esigenze particolari che nascono dalla configurazione territoriale e dalla struttura sociale sarde, con quelle generali di contenimento della spesa pubblica e, soprattutto, con quelle di funzionalità degli uffici giudiziari: o questi costituiscono effettivi presidi di legalità nel territorio o sono simulacri utili soltanto ad interessi diversi da quelli che dovrebbero garantire.

Situazione meno favorevole, rispetto a quella degli organici giudiziari, appare quella degli organici amministrativi. Si susseguono nei diversi profili professionali, con ritmo incalzante, i collocamenti a riposo, che non vengono compensati da nuove assunzioni. Aumenta inesorabilmente l'età media dei dipendenti, che mostrano affanno crescente nell'assolvimento di compiti sempre più gravosi, anche sotto il profilo dei continui aggiornamenti che l'innovazione dei processi lavorativi impone. Soltanto in misura scarsamente significativa la situazione di disagio è stata alleviata dalle immissioni negli Uffici requirenti di personale proveniente dai soppressi uffici del giudice di pace o, per effetto dell'attivazione di procedure di mobilità, da altri enti pubblici.

Appena sufficiente risulta la dotazione degli strumenti informatici, di molti dei quali si segnala la vetustà. Qualche Ufficio ha inoltre lamentato la mancanza di un'adeguata

assistenza tecnica e problemi sono stati rilevati quanto alle funzionalità del SICP, il nuovo sistema informativo della cognizione penale, criticità tutte messe in rilievo dal Magistrato referente distrettuale per l'informatica, in una sua relazione dello scorso 13 gennaio.

Più di un Ufficio ha denunciato una oggettiva carenza di spazi fisici, con conseguente necessità di sistemazione del personale in locali non adeguati e difficoltà di gestione di taluni servizi. Risulta invece che altri Uffici dispongono di spazi sovradimensionati rispetto alle loro esigenze, situazione che è anche frutto dell'affidamento in passato della gestione delle spese obbligatorie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari ai Comuni, che non tutti e non sempre hanno gestito al meglio le loro competenze.

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto il trasferimento delle suddette spese dai Comuni al Ministero della Giustizia a partire dal decorso 1° settembre. Il passaggio, attuato senza una adeguata preparazione, per effetto principalmente della esiguità dei tempi a disposizione, è stato particolarmente laborioso ed ha impegnato – e per molto tempo continuerà ad impegnare –, oltre che i competenti Uffici del Ministero, gli Uffici giudiziari distrettuali, le Corti di appello in

primo luogo. Ispirato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, che sono già di per sé apprezzabili, il provvedimento merita comunque positiva valutazione, perché potrà consentire una più razionale gestione, sotto il profilo amministrativo e contabile, degli Uffici giudiziari, a patto però che tanto gli Uffici ministeriali, quanto gli Uffici giudiziari distrettuali siano dotati al più presto delle figure tecnico-professionali indispensabili allo svolgimento dei nuovi compiti.

Deve essere piuttosto rilevato che il D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133, recante il Regolamento per l'attuazione delle disposizioni contenute nella citata legge n. 190 del 2014, ha attribuito alla Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi le competenze nella materia della sicurezza degli edifici giudiziari – e dunque i profili della vigilanza e custodia degli edifici suddetti – in precedenza riservati, in forza di decreto interministeriale del 28 ottobre 1993, ai Procuratori generali presso le Corti di appello, lasciando residuare in capo a questi ultimi soltanto compiti da esercitare nei casi di urgenza, oltre che di iniziativa e controllo. La scelta operata suscita perplessità, sul piano della efficacia dell'azione che nella materia di cui si tratta deve essere svolta, non apparendo conforme a quella esigenza di coordinamento tra le attività connesse all'assicurazione della sicurezza personale dei magistrati

e le attività relative all'assicurazione della sicurezza dei palazzi che era stata evidenziata nella circolare del Ministro della Giustizia del 28 marzo 1994, di tal che, da più parti, se ne è giustificatamente richiesta la correzione.

Andamento della giurisdizione penale ordinaria e della giurisdizione penale e civile minorile.

Con riguardo all'andamento della giurisdizione nel periodo considerato, dagli elementi comunicati, ancorché non sempre esaustivi, emerge un quadro generale tale da non evidenziare presso gli Uffici requirenti del Distretto situazioni che si pongano in contrasto con i principi del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e con le norme sul giusto processo.

La conformità ai suddetti principi e norme dell'attività degli Uffici requirenti, come pure l'osservanza dell'obbligo del puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, deve costituire come è noto oggetto di verifica da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 6 del D. L.vo 20 febbraio 2006, n. 106. Sul contenuto di tale potere-dovere di vigilanza – e, quindi, sui modi del suo esercizio – le

opinioni, nonostante il decennio trascorso dalla introduzione della norma, non sono tuttavia concordi, tanto che dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, con una articolata – e direi quasi accorata – nota del 30 dicembre 2015 che ha richiamato altre sue precedenti di analogo tenore, è stato richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia e ad altre Autorità un intervento interpretativo, sul duplice versante ordinamentale e processuale, che serva finalmente a chiarire il tema dei rapporti tra il Procuratore generale e i Procuratori della Repubblica, sia con riferimento al richiamato potere-dovere di vigilanza, sia con riferimento al potere di avocazione, sia con riferimento ai poteri di coordinamento ex articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito. E' auspicabile che il chiarimento invocato dal Procuratore generale di Torino in quella sua nota – che si potrebbe definire di congedo, dato che è stato collocato a riposo dallo scorso 1° gennaio – chiarimento che coinvolge il generale, delicato tema degli assetti dell'Ufficio del Pubblico Ministero, giunga al più presto – dal CSM, soprattutto – poiché quando gli organismi istituzionali non riescono ad autodisciplinarsi per risolvere le criticità che li travagliano, vi è il rischio che la regolamentazione possa essere imposta dall'esterno.

Sul piano dell'attività di definizione dei procedimenti, deve essere rilevato innanzitutto il positivo andamento dell'attività svolta dalla Procura della Repubblica di Cagliari. A fronte di un significativo incremento, rispetto al precedente periodo, della sopravvenienza di procedimenti iscritti nei confronti di noti, al 30 giugno 2015 la pendenza dei suddetti procedimenti è risultata complessivamente inferiore, rispetto al 30 giugno 2014; la diminuzione della pendenza è stata dunque conseguenza dell'aumento della produttività dell'Ufficio. Degno di nota è pure il fatto che circa il 43% dei procedimenti iscritti nel registro modello 21 sono stati definiti entro il termine ordinario di 6 mesi. I risultati conseguiti sono tanto più significativi ove si consideri la non totale copertura dell'organico dei magistrati ed appaiono il frutto delle buone prassi adottate all'interno dell'Ufficio.

Pure positivo appare l'andamento dell'attività della Procura della Repubblica di Nuoro, che prosegue lungo la direttrice della progressiva, costante riduzione dell'arretrato. Peraltro, nel periodo considerato, il 73% dei procedimenti nei confronti di noti sopravvenuti nell'Ufficio suddetto è stato esaurito nel termine di sei mesi dall'iscrizione.

Apprezzabili sono poi i risultati dell'attività delle due Procure presso i Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari,

nonostante la crescita del numero degli affari da trattare, soprattutto di quelli civili, da attribuire anche all'aumento della presenza nell'Isola di minori stranieri non accompagnati.

Analisi delle linee di tendenza dei fenomeni criminali.

Quanto alle linee di tendenza dei fenomeni criminali, è innanzitutto da rilevare, siccome significativo in ambito distrettuale, l'aumento del numero degli omicidi volontari. Si tratta di fatti che non appaiono legati a fenomeni di criminalità organizzata o eversiva; sono delitti d'impeto, talora connessi a situazioni di disagio personale e sociale, o riconducibili a dinamiche di criminalità comune (e frequentemente di microcriminalità), ovvero sorretti – e più spesso – da moventi che si radicano nella cultura degli ambienti agro-pastorali.

Rilievo sempre maggiore assumono nel territorio i reati concernenti gli stupefacenti. Il consumo è diffuso nei capoluoghi, come nei centri minori, nelle aree costiere come nelle zone interne. Si espande il fenomeno della illecita coltivazione, favorito anche dallo spopolamento delle campagne e dalle note difficoltà di controllo del territorio. Al traffico destinato all'approvvigionamento del mercato isolano si somma peraltro

quello che prevede come recapito finale degli stupefacenti centri della penisola o altri paesi europei ed utilizza l'Isola come tappa intermedia.

Altro fenomeno criminale che nel territorio del Distretto appare di rilevanti proporzioni è quello delle rapine ai danni di portavalori, organizzate normalmente con grande dispiegamento di uomini e mezzi. Diffusi sono comunque analoghi delitti ai danni di sportelli postali e di istituti bancari. E' agevole la considerazione che nella esecuzione di questi delitti si sia principalmente trasfuso l'istinto predatorio (tipico della mentalità barbaricina) che stava alla base dei sequestri di persona a scopo di estorsione, crimine che sembrerebbe ormai scomparso.

Come nel passato – e il dato è certamente confortante – non vi sono evidenze investigative che denunciino l'insediamento nel territorio di gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso. Non vanno confusi infatti con segnali di radicamento nel tessuto sociale sardo di organizzazioni del genere suddetto i casi, ben delimitati, di contatti tra gruppi malavitosi locali dediti al traffico di stupefacenti ed organizzazioni non isolate, nazionali ed internazionali, che operano nel medesimo settore criminale; né possono essere considerate particolarmente allarmanti le presenze, talora individuate, di imprese riconducibili a contesti mafiosi tra

quelle impegnate, normalmente quali subappaltatrici, nella esecuzione di opere o nella fornitura di servizi pubblici; come non sono sintomatiche iniziative dirette al reimpiego di capitali illeciti attraverso investimenti immobiliari nelle aree costiere della Sardegna, soprattutto del nord dell'Isola. Si tratta di fatti che costituiscono oggetto di attenta osservazione da parte delle forze investigative (e frequenti indagini vengono infatti sviluppate dalla Direzione distrettuale antimafia per reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale), ma che allo stato non denunciano una mutazione della congenita refrattarietà del popolo sardo a fenomeni criminali caratterizzati da stabile organizzazione, quale probabile riflesso, positivo in questo caso, dello spiccato individualismo che lo connota.

Principali attività di indagine espletate

Numerose sono le attività di indagine, di rilievo, positivamente concluse nel periodo di riferimento, o nel periodo immediatamente successivo, così come i processi definiti, in diverse fasi di giudizio, con accoglimento delle richieste dell'Ufficio del pubblico ministero.

Di notevole importanza è l'attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della

Repubblica di Cagliari che ha condotto all'emissione, il 2 aprile 2015, di 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pachistani e afgani, che avevano fatto base nel nord Sardegna, imputati di partecipazione ad una organizzazione terroristica legata ad Al Qaeda, che si assume responsabile di diversi attentati commessi in Pakistan, tra cui la strage del 28 ottobre 2009 al mercato di Peshawar che causò oltre cento morti. Nello scorso mese di dicembre è iniziato il dibattimento davanti alla Corte di Assise di Sassari nei confronti di 11 imputati.

Sono stati definiti con sentenze di condanna in primo grado il procedimento nei confronti degli autori di un tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un imprenditore caseario del cagliaritano e quello nei confronti degli ulteriori autori del sequestro ai danni di Giovanni Battista Pinna, entrambi ovviamente trattati dalla D.D.A. di Cagliari.

Non può conoscere soste l'impegno che i magistrati della Procura della Repubblica di Nuoro debbono spendere nelle investigazioni relative ai fatti di omicidio.

Nell'ambito del contrasto al narcotraffico, è da segnalare l'operazione di sequestro, che ha visto principalmente impegnate

unità della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, di oltre sedici quintali di hashish trasportati a bordo di un natante, affondato subito dopo l'abbordaggio con la maggior parte del suo carico di stupefacenti, valutabile in diverse tonnellate. L'attività, dispiegata nel novembre del 2014, nell'ambito della operazione "Triton", ha condotto all'arresto di 9 cittadini egiziani, due dei quali già condannati in primo grado.

Altrettanto importante è l'operazione di sequestro, che ha visto pure in questo caso impegnate unità della Guardia di Finanza in collegamento con altre forze di polizia anche straniere, di oltre venti tonnellate di hashish, individuate a bordo di un cargo battente bandiera delle Isole Cook. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari si è sviluppata tra il settembre e l'ottobre del 2015 ed ha portato all'arresto del comandante e dei nove componenti siriani dell'equipaggio.

Non minore è stato l'impegno dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato nell'attività di repressione dell'illecita coltivazione di stupefacenti in Ogliastra e nelle regioni limitrofe, attività nella quale risulta ordinariamente impegnato anche il Corpo Forestale Regionale. Sono numerose le operazioni di

polizia portate a termine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lanusei.

Importanti indagini sono state condotte in materia di reati contro la pubblica amministrazione. E' da segnalare in particolare quella sviluppata dalla Procura della Repubblica di Oristano, frutto del coordinato impegno della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, che ha visto 57 indagati per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di fatti di corruzione, turbativa d'asta ed altri connessi reati, commessi in tutto il territorio regionale. In data 23 aprile 2015 sono state eseguite 24 misure cautelari (dalla custodia in carcere all'obbligo di dimora) nei confronti di pubblici amministratori, funzionari e liberi professionisti, che avevano sostanzialmente pianificato ed attuato un sistema per il controllo dell'affidamento delle progettazioni e realizzazioni di opere pubbliche in tutta l'Isola. E' sintomatico della solidità dell'indagine il fatto che già otto indagati destinatari di misura cautelare hanno definito la propria posizione durante le indagini patteggiando la pena; di questi, tre, indagati per corruzione, hanno restituito il profitto del reato.

Nel medesimo campo è proseguita l'attività che la Procura della Repubblica di Cagliari conduce sull'uso illecito dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale della Sardegna relativamente

alla tredicesima e quattordicesima legislatura regionale. Nel periodo in considerazione sono state definite alcune linee significative dell'azione investigativa, con notifica ad oltre cinquanta indagati dell'avviso di chiusura delle indagini a loro carico per il delitto di peculato e sono state emesse alcune sentenze dalla prima sezione del tribunale di Cagliari con le quali è stata riconosciuta, nella maggior parte dei casi, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e pronunciate condanne fino a sei anni di reclusione.

Sul fronte della tutela ambientale, va segnalato che più di un procedimento per traffico illecito di rifiuti è stato trattato dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Apprezzabile è inoltre l'attività delle Procure di Sassari e Tempio Pausania con riferimento al contrasto delle attività di inquinamento, soprattutto nelle aree, rispettivamente, di Porto Torres e La Maddalena, con l'impegno di Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri.

Le riforme

Dati statistici nell'insieme non sfavorevoli, attività investigative in molti casi coronate da successo non devono comunque trarre in inganno sulla efficacia complessiva

dell'attività giudiziaria nel settore penale, in Sardegna in modo non dissimile dagli altri Distretti del Paese. Il sistema penale necessita di un radicale ripensamento, da attuare con una organica riforma e non con interventi settoriali, come quelli che nel quarto di secolo intercorso dalla introduzione del nuovo codice di procedura penale sono stati effettuati con un ritmo incessante e che hanno privato di ogni coerenza – ma, è forse il caso di dire, di ogni senso – un *corpus* normativo che già alla nascita si presentava come un ibrido, frutto del compromesso tra storiche tendenze inquisitorie ed ambiziose, se non velleitarie, aspirazioni accusatorie.

Sono certamente apprezzabili talune recenti innovazioni legislative:

1. la sostanziale cancellazione dell'istituto della contumacia;
2. l'introduzione dell'istituto della messa alla prova, di limitati effetti deflattivi, però, posto che è previsto per reati di modesta gravità, è riservato a soggetti di non particolare pericolosità sociale, presuppone condotte riparatorie, comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale ed è inoltre subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
3. la previsione della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'articolo

131-*bis* del codice penale – che peraltro non costituisce una novità assoluta nel quadro dell'ordinamento giuridico – che, tuttavia, come ha ritenuto la Suprema Corte di Cassazione, con pronunce che meritano senz'altro di essere condivise, può riguardare soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale;

4. la depenalizzazione, attuata con i decreti legislativi n. 7 e n. 8 dell'anno in corso, i cui effetti saranno però sensibili, quanto ai reati previsti da leggi speciali, solo con riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e ancor minore impatto avranno sui reati previsti dal codice penale.

La crisi del sistema penale è nondimeno strutturale ed insensibile a correttivi circoscritti. E' strutturale, in quanto il successo dei sistemi accusatori, come è a tutti noto, dipende dalla percentuale di definizioni dei procedimenti con riti alternativi; questa deve essere elevatissima, superiore al novanta per cento; nel nostro Paese la percentuale di definizioni alternative è ben lontana da simili traguardi.

Vi sono precise ragioni che determinano l'insufficiente incidenza dei riti alternativi, che disegnano, per così dire, un circolo vizioso: per l'imputato, l'incentivo alla scelta del rito alternativo – patteggiamento, giudizio abbreviato – è rappresentato dalla ragionevole presunzione della applicazione, a conclusione di un giudizio ordinario, di una pena più elevata di quella che potrebbe essergli comminata a conclusione di un procedimento speciale; ma, con riferimento alla maggioranza dei reati, l'imputato può contare, al contrario, sulla ragionevole presunzione della estinzione del reato per prescrizione; ove tale obiettivo non sia conseguito, potrà in ogni caso nutrire la speranza di un trattamento sanzionatorio meno severo, perché, maggiore sarà il tempo trascorso dal fatto, minore sarà verosimilmente la pena inflitta, non potendo il giudice non considerare che, col trascorrere del tempo, la funzione retributiva della sanzione penale perde buona parte del suo valore.

La prescrizione è obiettivo facilmente raggiungibile, anche se 6 anni aumentabili di un quarto, termine prescrizionale del maggior numero di delitti – quello delle contravvenzioni è ancor più ridotto –, potrebbero sembrare molti, perché la fase delle indagini preliminari è inzeppata di adempimenti, spesso di natura più formale che sostanziale, che ne rallentano il percorso e che periodicamente vengono aumentati; perché sono previsti tre gradi

di giudizio – per tacere della udienza preliminare che nella prassi di molti uffici è una sorta di grado zero, che porta il totale a quattro –; perché non ci sono limiti all'appello, che, peraltro, per il principio del divieto della *reformatio in peius*, non presenta rischi per l'imputato; perché a quest'ultimo poi risulta assai agevole accedere al giudizio per cassazione, ricorrendo agli uffici di uno dei tantissimi avvocati abilitati; perché alla dichiarazione di inammissibilità, ovvero al rigetto del ricorso, d'altra parte, conseguono effetti blandi e meramente teorici; le miti condanne al pagamento di una sanzione pecuniaria che conseguono alla dichiarazione di inammissibilità e possono accompagnare la decisione di rigetto solo in parte ricevono esecuzione.

Quando il traguardo dell'estinzione del reato non dovesse essere raggiunto e la pena dovesse essere comunque irrogata, la sua esecuzione non sarà l'inevitabile conseguenza della condanna: il sistema cospira per la concessione di misure alternative alla detenzione, prima fra tutte l'affidamento in prova al servizio sociale che sotto il profilo retributivo e specialpreventivo rappresenta il nulla.

E' evidente che se non si porrà mano ad una risolutiva e generale riforma dell'istituto della prescrizione, abbandonando, su questo terreno, la strada degli interventi mirati a singole

fattispecie di reato – di dubbia costituzionalità – e, nel contempo, ad una profonda semplificazione del procedimento che punti ad eliminare tutte le formalità alle quali non corrisponde una effettiva esigenza di tutela dei diritti di difesa, se non si rinuncerà al tabù del divieto della *reformatio in peius* in appello, se non si interverrà sul giudizio di legittimità, con misure dirette a limitare l'accesso all'albo dei cassazionisti ed a stabilire sanzioni pecuniarie gravose ed effettive per i ricorsi dilatori, se non si ristabilirà il principio della certezza della pena dalla frustrante situazione attuale, nella quale si è costretti a contemplare la sterilità di buona parte del lavoro giudiziario che con fatica si svolge, non si verrà fuori.

Carichi giudiziari e qualità della giurisdizione.

Ogni sforzo compiuto per ridurre l'enorme pendenza di procedimenti penali avrà soltanto l'effetto di peggiorare la qualità del lavoro dei magistrati, senza produrre quello di una significativa contrazione dell'arretrato; e per la verità da tempo si ha la sensazione che ai più elevati livelli istituzionali la parola d'ordine sia quella dello smaltimento degli affari, indipendentemente dal livello qualitativo dei provvedimenti. Anche la professionalità dei dirigenti è stata negli ultimi anni

misurata principalmente sulla capacità di assicurare risultati sotto il profilo quantitativo (numero dei provvedimenti resi dai magistrati e deposito delle motivazioni nei termini previsti), senza la dovuta attenzione per la sostanza delle decisioni, né per l'efficacia complessiva dell'azione svolta, riguardata sotto il profilo del servizio che deve essere reso ai cittadini, i quali hanno diritto ad un processo giusto ed il processo è giusto non soltanto quando ha ragionevole durata, ma anche e soprattutto quando il provvedimento che lo chiude attua effettivamente il comando astratto contenuto nella Legge.

Encomiata ed incentivata la stipula, con qualsiasi ente ed autorità, di protocolli diretti alla più rapida evasione degli affari, senza alcun controllo, tuttavia, sulla effettività della loro applicazione; incoraggiata e premiata (tanto da costituire indicatore di attitudine per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di grandi dimensioni) anche la capacità di reperire presso gli organismi più vari le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici, risorse che dovrebbero essere approntate da chi ha l'onere dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Minori pretese invece sul piano del controllo della conformità delle condotte dei magistrati, nell'esercizio e fuori dell'esercizio delle funzioni, ai loro fondamentali doveri, che non sono soltanto quelli della diligenza e laboriosità, ma anche quelli della imparzialità, della correttezza, del riserbo, dell'equilibrio.

E' così che d'un tratto, a seguito di gravi episodi di malcostume giudiziario, ha avuto inizio una riflessione sulla perdita di fiducia dei cittadini nella magistratura – un autentico crollo, secondo dati forniti dall'EURISPES, noti da molto tempo, ma a lungo ignorati – e si è finalmente cominciato a parlare di una *questione morale* all'interno dell'Ordine giudiziario, tanto che in un recente documento del Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati si è scritto: “*E' indispensabile che in tutte le sedi associative e istituzionali si attui un'effettiva vigilanza sull'etica dei nostri comportamenti al fine di evitare che la condotta censurabile di pochi abbia gravi ricadute in termini di credibilità sull'operato dei magistrati che quotidianamente danno prova di serietà professionale, spirito di sacrificio ed imparzialità*” e che, sotto il profilo istituzionale, in particolare, “*ferme restando le responsabilità penali e disciplinari del singolo magistrato che adotti comportamenti contrari ai doveri di indipendenza e imparzialità, occorre introdurre meccanismi di responsabilizzazione dei magistrati che ricoprono*

incarichi direttivi e semidirettivi, sia al fine di prevenire tali comportamenti, mediante l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi, nel quadro di direttive approvate dal CSM, sia al fine di garantire il corretto esercizio dei poteri di vigilanza e l'adozione tempestiva di eventuali rimedi in caso di violazioni?".

Se è al CSM che spetta di accertare e sanzionare nella sede disciplinare propria, a seguito dell'iniziativa dei titolari dell'azione, eventuali illeciti disciplinari, ovvero verificare sotto il profilo della incompatibilità, di sede o funzionale, eventuali condotte pregiudizievoli del prestigio dell'ordine giudiziario, é ai capi degli uffici che incombe il compito – oltre che di tenere il conto dei provvedimenti resi e di vegliare sulla tempestività dei depositi – di vigilare per prevenire e se del caso segnalare le condotte lesive dei doveri di indipendenza ed imparzialità che dovessero essere tenute dai magistrati.

I capi degli uffici hanno l'obbligo – e non deve essere consentita alcuna fuga dalle loro responsabilità – di esercitare la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici che da essi dipendono; lo prevede la legge: gli articoli 14 e 16 del R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, norme, tuttora vigenti, che attribuiscono – in particolare, ma non soltanto – ai Presidenti delle Corti di appello e ai Procuratori generali questo potere di sorveglianza su tutti i

magistrati e su tutti gli uffici, rispettivamente giudicanti e requirenti, del distretto. Il ruolo dei Presidenti delle Corti di appello e dei Procuratori generali è tanto più rilevante, ove si consideri che gli stessi sono componenti di diritto dei Consigli giudiziari che svolgono – o dovrebbero svolgere – un essenziale compito di supporto al Consiglio Superiore della Magistratura. Ed è su quest'ultimo che incombe l'onere maggiore: il CSM deve svolgere senza indulgenze e compromessi il proprio ruolo. Troppo spesso è accaduto che, per effetto di improprie tutele, talune carriere non si siano arrestate pur in presenza di manifestazioni professionali decisamente carenti, o che non siano state colpite con adeguate sanzioni condotte anche gravi, minando la fiducia dei magistrati probi e diligenti, che sono la larga maggioranza, nel loro organo di autogoverno e, quel che è più grave, la fiducia dei cittadini, che sanno molte più cose di quante si potrebbe immaginare, nell'ordine giudiziario.

Se ciascuna istituzione farà il proprio dovere potrà iniziare quel percorso di recupero della fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia che con preoccupazione abbiamo visto scemare.

Come ha detto il Presidente Mattarella nel corso del suo incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 20 febbraio 2014, *“Il principio fondamentale recepito dalla*

nostra Costituzione è quello della autonomia ed indipendenza della magistratura, condizione essenziale ed irrinunciabile per un ordinamento autenticamente democratico. Tale garanzia, da tutelare pienamente, esige che ogni magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni – siano esse giudicanti o requirenti – osservi, scrupolosamente, i doveri indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006: imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona ... quest'ultimo, elemento essenziale della cittadinanza.

Si tratta di valori ... immanenti al ruolo (del magistrato), e dalla cui osservanza dipende l'affermazione e il riconoscimento del prestigio, dell'autorevolezza, della credibilità della magistratura, di cui ogni società ha grande bisogno”.

Con questi sentimenti, Sig. Presidente, Le chiedo di volere, al termine dei successivi interventi, dichiarare aperto l'anno giudiziario 2016 per il Distretto della Sardegna.

